



**Regolamento per la disciplina delle agevolazioni
finanziarie straordinarie per il risanamento delle
facciate di immobili nei centri storici del Comune
di Grigno.**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di data 23.07.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dd. 08.10.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 26.07.2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Interventi ammissibili ai benefici

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 5 - Formazione graduatoria

Art. 6 - Concessione e quantificazione dei contributi

Art. 7 - Liquidazione dei contributi

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'iniziativa straordinaria promossa dal Comune di Grigno tesa ad incentivare ed agevolare finanziariamente la realizzazione di opere destinate a migliorare l'aspetto estetico delle facciate degli edifici situati nei centri storici, così come individuati dal Piano Regolatore Generale.

Art. 2

Interventi ammissibili ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici:
 - a. rifacimento o consolidamento degli intonaci esterni;
 - b. tinteggiatura delle facciate e dei serramenti;
 - c. sostituzione serramenti esterni, imposte, porte e portoncini di accesso;
 - d. gronde e relativa lattoneria;
 - e. ogni opera esterna prevista dal Piano Generale a Tutela degli Insediamenti Storici;
2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a. c. d. ed e. sono ammissibili a contributo solamente quando l'intervento comprende anche la tinteggiatura delle facciate.

Art.3

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, i proprietari degli edifici situati nei centri storici, così come individuati dal Piano Regolatore Generale, prospicienti gli spazi pubblici o da questi ben visibili, purché l'intervento riguardi almeno una intera facciata, o che comunque interessi una porzione di edificio chiaramente individuabile come facciata intera. Si considerano ammissibili anche gli interventi parziali che interessano la porzione non recuperata di una facciata la cui parte rimanente è già stata recuperata o risulta in buono stato di conservazione.

Nel caso in cui l'edificio sia diviso in più proprietà in senso "orizzontale", il contributo verrà concesso per l'intera facciata considerando la stessa da "terra a tetto" indipendentemente dal numero degli stessi proprietari.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono alternativi e comunque non cumulabili con le agevolazioni finanziarie previste da altri enti.
3. Il beneficiario non potrà ottenere il contributo previsto dal presente Regolamento prima che siano trascorsi almeno 10 anni da una eventuale precedente concessione.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento sono presentate al Comune di Grigno entro il 31 maggio di ogni anno e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 3. Le domande inoltrate dopo la scadenza saranno comunque tenute in considerazione eventualmente fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria del bilancio comunale e, comunque, ammesse nell'anno successivo a quella della presentazione. Le medesime sono prodotte con l'osservanza della vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. estratto catastale o estratto mappa aggiornato;
 - b. estratto tavolare aggiornato dell'immobile (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà) e piano di divisione materiale nel caso che l'edificio sia diviso in più porzioni;
 - c. preventivo di spesa suddiviso in categorie di lavoro, somme a disposizione e totale complessivo;
 - d. documentazione fotografica delle facciate oggetto di intervento;
 - e. relazione tecnica che descriva dettagliatamente i criteri di intervento, i materiali, i colori e gli elementi costruttivi presenti e previsti;

- f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale il richiedente attesti, per la spesa conseguente all'intervento in questione, l'insussistenza di altre agevolazioni finanziarie previste dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa;
 - g. i tempi di attuazione dell'intervento.
3. La mancata presentazione anche di un solo documento di cui al precedente comma 2, comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Formazione graduatoria

1. La graduatoria dei beneficiari è approvata con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre di ogni anno e contiene le informazioni circa la posizione in graduatoria, il punteggio ottenuto e la spesa massima ammissibile a contributo.
2. La graduatoria è formata secondo i seguenti criteri e punteggi:
 - contiguità della facciata oggetto dell'intervento con almeno un'altra già recuperata (punti 6);
 - interventi su edifici ricadenti nell'abitato di Grigno e di Tezze (punti 5);
 - centralità dell'edificio rispetto alla zona cui è limitata la concessione dei contributi ed importanza della Via o Piazza su cui è prospiciente (punti 4);
 - interventi di pulizia e restauro di elementi architettonici in pietra e/o elementi architettonici di tipologia tradizionale (punti 4);
 - interventi su edifici costituenti prima abitazione (punti 3);
 - intervento di importo superiore ad euro 8.000,00 (punti 3);
 - interventi su edifici non costituenti prima abitazione (punti 1);
3. A parità di punteggio si dà preferenza all'ordine di presentazione delle domande.

Art. 6

Concessione e quantificazione dei contributi

1. I benefici per le spese ammesse consistono in contributi in conto capitale.

2. La misura di detti contributi è stabilita, nei limiti dello stanziamento di bilancio, ai sensi del successivo comma 3.
3. Il contributo a fondo perduto è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di euro 3.000,00, ed è quantificato con riferimento ai prezzi derivanti dal vigente Elenco Prezzi Provinciale, ivi comprese le spese per gli imprevisti fino ad un massimo del 10%, oneri fiscali e spese tecniche anch'esse fino ad un massimo del 10% dell'importo lavori.
4. I soggetti ammessi a contributo presentano al Comune di Grigno, entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione del contributo, gli estremi del provvedimento autorizzativo ed il computo metrico estimativo. Tale termine potrà venire eventualmente prorogato a seguito di presentazione di istanza motivata. Il mancato ottenimento del provvedimento autorizzativo entro il termine stabilito, comporta la revoca dall'ammissione a contributo; i fondi resisi disponibili a seguito di tale revoca, possono essere utilizzati per la concessione di contributi per ulteriori interventi inseriti nella graduatoria già approvata.
5. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento autorizzativo all'esecuzione dei medesimi.

Art. 7

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione del contributo è disposta con atto del Responsabile del Servizio competente, in unica rata, previa specifica richiesta del beneficiario e dopo la comunicazione di "fine lavori" da parte del richiedente e previo accertamento in ordine ai seguenti elementi:
 - a) la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi determinati nel presente regolamento;
 - b) la spesa sostenuta per l'intervento ammesso, il cui accertamento avviene attraverso la presentazione di idonea documentazione fiscale da parte del richiedente con la chiara e precisa descrizione delle opere eseguite, a copertura per almeno del 70% della spesa ammessa;
 - c) la conformità dell'intervento al provvedimento autorizzativo e ad eventuali varianti autorizzate.

2. Nel caso in cui la spesa effettivamente dimostrata sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è ridotto in maniera proporzionale.
3. Non è ammesso alcun contributo per interventi eseguiti prima della presentazione della domanda.